**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI)**

**PER IL TRIENNIO 2023 – 2025**

Il giorno ventinove del mese di giugno dell’anno 2023, alle ore 12,00, presso la sede del Comune di Siapiccia a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del Comune di Siapiccia per il triennio 2023/2025, le parti negoziali composte da:

**Delegazione trattante di parte pubblica**

Presidente Dr. Danilo Saba ………. PRESENTE, collegato in videocall

**R.S.U**.

Antonella Zara …………………. PRESENTE

**Organizzazioni Sindacali territoriali:**

CISL FPS Salvatore Usai .………….. PRESENTE, collegato in videocall

Al termine della riunione le parti sottoscrivono la presente ipotesi di contratto collettivo integrativo (di seguito CCI) per il triennio 2023 – 2025.

Il Segretario Comunale Dr.Danilo Saba *firmato digitalmente*

RSU Antonella Zara *firmato digitalmente*

OO.SS. Territoriale CISL FP Salvatore Usai *firmato digitalmente*

Sommario

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 4

 Art. 1 Quadro normativo e contrattuale 4

Art. 2 Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria 4

**TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 5**

CAPO I SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 5

Art. 3 Verifiche dell’attuazione del contratto 5

Art. 4 Interpretazione autentica dei contratti integrativi 5

**TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE 5**

CAPO I NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 5

Art. 5 Progressioni economiche all’interno delle aree 5

CAPO II INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE **8**

Art. 6 Criteri generali per la det. della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ 8

**TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO 10**

CAPO I ISTITUTI CORRELATI ALL’ORARIO DI LAVORO 10

Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente 10

Art. 8 Reperibilità 11

Art. 9 Turnazioni 11

Art. 10 Riduzione orario di lavoro per lavoratori turnisti 11

Art. 11 Lavoro straordinario e Banca delle ore 12

*Art. 12 Flessibilità dell’orario di lavoro* **12**

Art. 13 Orario multi periodale 13

**TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE 13**

CAPO I RISORSE E PREMIALITÀ 13

Art. 14 Quantificazione delle risorse 13

Art. 15 Strumenti di premialità **13**

Art. 16 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 14

CAPO II PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE **15**

Art. 17 Premio correlato alla performance organizzativa 15

Art. 18 Premio correlato alla performance individuale e differenziazione 15

CAPO III DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ **17**

Art. 19 Principi generali 17

Art. 20 Indennità condizioni di lavoro 18

Art. 21 Indennità per specifiche responsabilità 20

CAPO IV ALTRI COMPENSI, INCENTIVI E BENEFIT……………………………………………………………………..

*Art. 22 Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge*  **23**

Art. 23 Definizione dei criteri per gli incentivi per il settore entrate) 24

**TITOLO VI SEZIONI SPECIALI 24**

CAPO I POLIZIA LOCALE 24

Art. 24 Prestazioni del personale per attività ed iniziative di carattere privato 25

*Art. 25 Proventi delle violazioni al codice della strada* **26**

Art. 26 Indennità di servizio esterno 26

Art. 27Indennità di funzione del personale della polizia locale 27

**TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI 28**

Art. 28 Salute e sicurezza sul lavoro 28

Art. 29 Innovazioni tecnologiche 29

Art. 30 Disposizioni finali **29**

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I Disposizioni Generali**

**Art. 1 Quadro normativo e contrattuale**

1. Il presente CCI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali, nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l’autonomia regolamentare riconosciuta all’Ente, le clausole contenute nei CCNL del comparto Funzioni locali vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle seguenti fonti legislative o regolamentari:

a) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022 (da ora solo CCNL);

b) Il D. Lgs. 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 commi 3 e 4;

c) Il D. Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare artt. 16, 23 e 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) Il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART0), ai sensi degli [articoli 16](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART40), commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e [17](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART41), comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della [legge 7 agosto 2015, n. 124](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

e) Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato modificato– da ultimo - con deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 22/03/2019 ;

f) CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 06.07.1995, 13.05.1996, 31.03.1999, 1.04.1999, 14.09.2000, 22.01.2004, 9.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009, 21.05.2018.

**Art. 2 Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria**

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l’Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato - ivi compreso il personale comandato o distaccato, anche sindacale, o utilizzato a tempo parziale - con contratto di formazione e lavoro, nonché al personale con contratto di somministrazione e lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia.

2. Esso avrà vigenza dalla data di stipula **e sino al 31 dicembre 2025.**

3. I criteri di ripartizione delle risorse, tra le varie modalità di utilizzo, potranno essere negoziati con cadenza annuale su iniziativa di una delle parti, con apposito accordo. In tal senso, le parti concordano che l’eventuale convocazione delle delegazioni trattanti, da parte del Presidente della delegazione trattante di parte datoriale, debba avvenire, escluse le cause di forza maggiore, entro 90 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione e comunque entro il primo quadrimestre dell’anno, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione.

4. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.

5. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

6. Il presente CCI sostituisce nei tempi qui definiti ogni precedente accordo sottoscritto antecedente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti di contrattazione integrativa vengono con il medesimo disciplinato.

**TITOLO II RELAZIONI SINDACALI**

**Capo I Sistema delle relazioni sindacali**

**Art. 3 Verifiche dell’attuazione del contratto**

1. Le parti convengono che, con cadenza annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte datoriale.

2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all’Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte datoriale convocherà la riunione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

**Art. 4 Interpretazione autentica dei contratti integrativi**

1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.

2. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro trenta giorni dalla richiesta avanzata.

3. L’eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

**TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE**

**Capo I Nuovo sistema di classificazione**

**Art. 5 Progressioni economiche all’interno delle aree**

1. L’istituto della progressione economica all’interno delle Aree prevista dall’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, si realizza mediante l’attribuzione di **“differenziali stipendiali**" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun differenziale stipendiale, da corrispondere mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area nella Tabella A del CCNL 16/11/2022;

2. I differenziali stipendiali sono riconosciuti, nel limite della quota individuata nell’ambitodelle risorse stabili effettivamente disponibili, secondo le procedure definite nel presente contratto.

3. Le parti concordano le seguenti modalità per la definizione delle procedure selettive.

**A) Quantificazione delle risorse**

a) Le risorse destinate annualmente ai differenziali stipendiali sono stabilite in sede di Contrattazione decentrata integrativa, per l’anno 2023 ammontano a €. 3.200,00, per 2 progressioni decorrenti dal 01/01/2023.

b) Il numero dei differenziali stipendiali attribuibili nel 2023 per ciascuna Area contrattuale è definito nella seguente tabella;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Area | Misura annua lorda differenziale stipendiale | Numero massimo differenziali stipendiali per ogni dipendente | Numero differenziali attribuibili | Risorse necessarie |
| Funzionari E.Q. (4 in organico) | €. 3.200,00 | 1 | 2 |  €. 3.200,00  |
| Istruttori (1) | €. 750,00 | 0 | 0 |  |
| Operatori esperti (0) | €. 650,00 | 0 | 0 |  |
| totali |  |  | 2 | 3.200,00 |

**B) Requisiti di partecipazione**

 **A**) Concorrono alla selezione i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di comando o distacco presso altri Enti, che negli ultimi 3 anni non hanno beneficiato di alcuna progressione economica; per il calcolo del requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.

**B**) non essere stati sottoposti, nel biennio precedente all’anno in cui è stata avviata la selezione a procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione superiore alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

**C) Ponderazione dei criteri di valutazione**

Il punteggio massimo complessivo conseguibile all’esito della selezione è pari a 100 e a ciascun criterio valutativo è riconosciuto un valore massimo parziale differenziato diverso per ciascuna Area, come di seguito indicato:

|  |  |
| --- | --- |
| *TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE* |  |
| AREA | VALUTAZIONE TRIENNIO PRECEDENTE | ESPERIENZA PROFESSIONALE | COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE PERCORSI FORMATIVE |
| OPERATORI ESPERTI | 70 | 30 | -- |
| ISTRUTTORI | 75 | 20 | 5 |
| FUNZIONARI E.Q. | 85 | 10 | 5 |

I **criteri specifici di valutazione** utilizzati per predisporre le graduatorie finalizzate al riconoscimento delle progressioni economiche all'interno dell’Area di appartenenza sono i seguenti:

**A. Valutazione della performance del triennio precedente**

Si intende la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.

Il punteggio massimo previsto sarà assegnato alla valutazione media triennale più elevata fra i partecipanti di ciascuna area contrattuale. Agli altri partecipanti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente a detto valore.

**B. Esperienza professionale**

Si intende l’anzianità maturata nella categoria giuridica come definita ante CCNL 2019/2021, ora area professionale, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, al 31.12 dell’anno precedente l’attivazione dell’istituto, con esclusione dell’anzianità necessaria per accedere alla selezione (3 anni secondo quanto stabilito al comma 3, punto B), lettera a).

Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula:

Punteggio = (punteggio max per Area contrattuale) x (n. anni e frazioni di anno di anzianità del candidato) / (n. anni o frazioni di anno anzianità più elevata tra i candidati ammessi all’interno della stessa Area).

**C. Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi**

Le competenze professionali acquisite sono:

a) quelle certificate a seguito di percorsi formativi presso scuole, enti e istituti formativi riconosciuti nell’ordinamento giuridico italiano;

b) i titoli e le abilitazioni professionali conseguite fino alla data di decorrenza dell’attribuzione economica e giuridica del differenziale stipendiale e purché attinenti alle attività e funzioni del Comune;

c) la frequenza certificata dal soggetto formatore a corsi di formazione o aggiornamento professionale nel triennio che precede l’anno di attivazione dell’istituto.

Ai titoli e alle abilitazioni professionali vengono attribuiti i punteggi come di seguito specificati distinti per Area contrattuale di appartenenza; per ciascuna tipologia di titolo, se ne può considerare solo uno e il possesso di ulteriori sarà valutato nell’ambito dell’ultima tipologia "Ulteriori titoli" se in essa ricompresi.

I corsi di formazione/aggiornamento già valutati ai fini dell’ultima progressione orizzontale conseguita , con esito positivo per il candidato, non saranno più considerati ai fini della valutazione di una nuova procedura di selezione comparativa.

Non sono valutabili i corsi per la formazione obbligatoria (es. corsi per mantenimento iscrizione in albi/ordini, prevenzione della corruzione, sicurezza luoghi di lavoro)

Non sono valutabili i titoli necessari, a normativa vigente, per l’accesso mediante concorso.

|  |  |
| --- | --- |
| AREA ISTRUTTORI |  |
| Titolo di accesso : diploma scuola secondaria superiore |  |
| Titolo |
| Laurea triennale |
| Laurea specialistica o Laurea vecchio ordinamento |
| Abilitazione professionale |
| Ulteriori titoli : lauree ulteriori o titoli post universitari ( master I o II livello / corso di specializzazione/dottorato di ricerca |
| Corsi di formazione o aggiornamento |
| AREA FUNZIONARI E.Q. |  |
| Titolo di accesso : laurea triennale, o Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica  |  |
| Titolo |
| Laurea specialistica – MAGISTRALE- Laurea vecchio ordinamento |
| Abilitazione professionale attinente il profilo  |
| Ulteriori titoli: lauree ulteriori o titoli post universitari ( master I o II livello / corso di specializzazione/dottorato di ricerca |
| Corsi di formazione o aggiornamento |

 **D) Formazione della graduatoria e criteri di priorità**

Il punteggio individuale è dato dalla somma dei punti attribuiti ai sensi delle precedenti lett. A, B per operatori e operatori esperti e A, B e C per Istruttori e Funzionari EQ.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti idonei che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno della propria Area in ordine decrescente, con decorrenza dal 1° gennaio/ 1° luglio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di riferimento.

La disciplina contrattuale e di legge dispone che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente;

Il responsabile del servizio personale formula una graduatoria per ciascuna Area contrattuale. Nell’ambito di ciascuna graduatoria, in caso di pari punteggio tra due o più dipendenti si applicheranno, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza:

1. a) maggiore punteggio medio riportato nella valutazione della performance degli ultimi tre anni;
2. b) maggiore anzianità di servizio nella posizione economica;
3. c) maggior anzianità di servizio nell’Ente
4. d) minore età anagrafica

Qualora tra i dipendenti aventi diritto al differenziale economico ve ne fosse qualcuno ammesso con riserva, la posizione ricoperta viene congelata e le relative somme accantonate fino all’esito del procedimento disciplinare.

**Capo II Incarichi di Elevata Qualificazione**

**Art. 6 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ**

 1.Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera v) e 17, comma 4, del CCNL vengono definiti i seguenti criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei dipendenti incaricati di E.Q.:

a) nell’ambito delle risorse complessive finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti i titolari di incarico di E.Q., l’ente destina una quota almeno del 15% per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle medesime P.O.;

b) le risorse destinate alla retribuzione di risultato vengono ripartite tra gli incaricati di elevata qualificazione sulla base dei seguenti criteri, tenendo conto del tempo lavoro, del peso dell’indennità di posizione sul totale delle risorse ad essa assegnate, della valutazione e dell’eventuale incarico *ad interim* seguendo il seguente calcolo:

- **Retribuzione assegnata** = Retribuzione nominale x rapporto di lavoro (part time);

- **Retribuzione spettante**= Retribuzione assegnata X tempo lavoro (mesi lavorati);

- **Peso posizione %** = indennità posizione spettante X 100/totale risorse per retribuzione di posizione;

-**Retribuzione di risultato teorica massima individuale** = peso posizione (%) X totale risorse X retribuzione di risultato/100;

- **Retribuzione di risultato da erogare** = Retribuzione di risultato teorica massima individuale X valutazione/100 più eventuale compenso per incarico ad interim;

per gli incarichi ad interim, previsti dall’art. 17, comma 5, del CCNL 16/11/2022 (in caso esercizio delle funzioni di responsabile in attesa del conferimento dell’incarico ad un nuovo titolare), al dipendente già titolare di incarico di EQ, nell’ambito della retribuzione di risultato, spetta un'ulteriore quota stabilità dall’Ente dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di E.Q. oggetto dell’incarico ad interim, rapportato alla durata dell’incarico. Le risorse per finanziare il compenso dell’incarico ad interim vanno reperite dall’economia derivante dalla mancata erogazione dell’indennità di posizione vacante,

esempio Badget complessivo posizione e risultato €. 40.000,000

Di cui

€ 6.000,0 risultato 15%

€. 34.000,0 indennità E.Q.

Per evitare che la costruzione sia penalizzante per i part time e per chi ha lavorato pochi mesi, il risultato i caso di tempo parziale viene in parte disancorato dal tempo-lavoro con un correttivo percentuale del 50%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funzionario E.Q | Posizione Nominale | Rapporto di lavoro | Tempo lavoro | Posizione corrisposta | Peso posizione | Indennità risultato massima spettante | valutazione | Da liquidare |
| Tecnico | 12.000 | 100% | 12 mesi | 12.000 | 44,24 | 2.654,4 | 85% | 2.256,24 |
| Finanziario | 11.000 | 50%(+50%=75%) | 4mesi + 50% = 6mesi |  4.125 | 15,21 | 912,6 | 90% | 821,34 |
| Amministrativo | 11.000 | 100% | 12 mesi | 11.000 | 40,55 | 2.433 | 95% | 2.311,35 |
|  | 34.000 |  |  | 27.125 | 100 | 6.000 |  | 5.388,93 |

In attuazione all’art. 7, comma 4, lettera j) del CCNL 16/11/2022, al fine di definire una distribuzione equilibrata delle somme destinate alla retribuzione di risultato degli incarichi di elevata qualificazione, a decorrere dal 1/1/2023 viene introdotto un sistema di perequazione mediante abbattimento della retribuzione di risultato nelle percentuali progressive indicate nella seguente tabella (per esempio nel caso di attribuzione di incentivi per funzioni tecniche, in base all’importo dell’incentivo si riduce l’attribuzione del risultato):

|  |  |
| --- | --- |
| INCENTIVO | RETRIBUZIONE RISULTATO |
| IMPORTO | RIDUZIONE |
| Fino a 4.000,00 | 0 |
| Da 4001,00 a 9.999,00 | 15% |
| Da 10.000,00 a 14.999,99 | 25% |
| Da 15.000,00 a 20.999,99 | 50% |
| Oltre 21.000,00 | 100% |

4. Gli incentivi di cui all’ex art. 113 del d. lgs 50/2016 ora art. 45 D.Lgs 36/2023 (incentivi funzioni tecniche), complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare rispettare rispettivamente l'importo del 50 e del 100% per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

5. Gli incentivi di cui all’art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018 (incentivi settore entrate), complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

6. L’ammontare delle riduzioni di cui ai commi 3) è distribuito a tutti i funzionari EQ in proporzione alla retribuzione di risultato individuale attribuita.

**TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO**

**CAPO I Istituti correlati all’orario di lavoro**

**Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo parziale: elevazione contingente**

1. Ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 8, del CCNL 21.05.2018, le parti concordano che, in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, come meglio sotto definite, e tenendo conto delle esigenze organizzative dell’ente, il numero dei rapporti a tempo parziale potrà superare il contingente del 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna Area, fino ad un ulteriore 10%.

2. Le gravi e documentate situazioni familiari sono le seguenti:

- grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente;

- necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone del proprio nucleo familiare;

- situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone con handicap;

- situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;

- situazioni, riferite ai soggetti presenti nel nucleo familiare, ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

3. Nei casi di cui al comma precedente, in deroga alle procedure di cui all’art. 53, comma 4, del CCNL 21/05/2018, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro sono comunque presentate senza limiti temporali.

4. L’ente, tenuto conto della mansione e della posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, sempre che non si determini un pregiudizio alla funzionalità dei servizi, potrà concedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale, ma per un tempo prestabilito (tempo determinato), indipendentemente dal contingente massimo di Area, allo scadere del quale il dipendente è tenuto a riprendere servizio a tempo pieno.

**Art. 8 Reperibilità**

(art. 7 comma 4 lett. i) CCNL)

1. L’istituzione del servizio di reperibilità nelle aree di pronto intervento è disposta dall’Ente.

2. Il compenso, da liquidarsi con cadenza *mensile/annuale*, per servizio di reperibilità è quello stabilito dall’art. 24, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

3. Ciascun dipendente potrà essere messo in reperibilità sino ad un massimo di 8 volte in un mese; l’Ente deve assicurare la rotazione tra più soggetti, anche volontari.

4. Per le giornate eccedenti le sei mensili, l’indennità viene incrementata a euro 2 per ogni turno di dodici ore.

5. Le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono determinate annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa economica

**Art. 9 Turnazioni**

1. Fatte comunque salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili da ciascun dipendente in un mese può essere superiore a 10, fino ad un massimo di 12.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 8 del CCNL 16/11/2022 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni il personale che si trovi in particolari situazioni personali e/o familiari: a) presenza nel proprio nucleo familiare di P.H. grave formalmente riconosciuti b) minori di età inferiore a 3 anni

3. Ai sensi dell’art.7 comma 4 lett. c) del CCNL 16/11/2022 è riconosciuta la facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 30 comma 5, lett d). Il recupero dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla giornata festiva infrasettimanale lavorato nei tempi concordati con il relativo Dirigente/Responsabile. Resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, l’economia di spesa per l’onere relativo alla predetta indennità di turno resta acquisita nel bilancio dell’ente, in quanto computata figurativamente a carico del Fondo.

4. Ai fini della corresponsione della relativa indennità le risorse verranno determinate annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa parte economica

5. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo confluiscono, in sede di liquidazione, nei premi correlati alla performance individuale di cui all’art. 18.

**Art. 10 Riduzione orario di lavoro per lavoratori turnisti**

1. Per il personale inserito in turni di lavoro (c.d. turnista) si conferma, come previsto dall’art. 22 del CCNL 1.4.1999, la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore, purché permanga la continuità e regolarità dei servizi istituzionali, e siano evitati costi aggiuntivi diretti o indiretti. I maggiori oneri derivanti dalla riduzione stessa (costo di un’ora settimanale non lavorata) devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario (inteso come riduzione della spesa destinata a finanziare il lavoro straordinario) o con stabili modifiche degli assetti organizzativi che generino economie. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo il responsabile dell’area interessata presenterà apposita relazione dimostrativa in tal senso

**Art. 11 Lavoro straordinario banca delle ore**

1.In applicazione dell’art. 7, comma 4, lettere o), r) e s) e degli artt. 32 e 33 e del CCNL 16.11. 2022, le parti concordano che:

* 1. Il numero massimo di ore annue per ciascun dipendente che può confluire nella banca delle ore, secondo la disciplina di cui all’art.33, è pari a 100
	2. L’arco temporale di 6 mesi su cui calcolare il limite delle 48 ore settimanali medie, comprensive del lavoro straordinario, previsto dall’art. 29, comma 2, del CCNL 16/11/2022, può essere elevato fino a n. 10 mesi nei seguenti casi:
* dipendenti che svolgono servizi in convenzione, *ex* articolo 30 TUEL e con utilizzo congiunto presso altre amministrazioni;
* dipendenti autorizzati per prestazioni di lavoro, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004;
* dipendenti incaricati di Elevate Qualificazioni
	1. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate dal competente Responsabile riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, il limite massimo individuale annuo di 180 ore per le prestazioni di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, In applicazione dell’art. 7 comma 4 CCNL 01/04/1999 può essere elevato fino a 200 ore nel rispetto comunque del limite delle risorse previste nel relativo fondo. In questo ente tale istituto non viene applicato.

**Art. 12 Flessibilità dell’orario di lavoro**

1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, vengono individuati i seguenti criteri per la determinazione delle fasce temporali di flessibilità oraria:

a) la flessibilità consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita, nell’orario mattutino e/o pomeridiano, con l’obbligo di recuperare l’eventuale debito orario entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, in accordo con il dirigente/responsabile di servizio;

b) le fasce temporali di flessibilità saranno determinate sulla base dell’orario di servizio e dell’orario di apertura al pubblico;

c) le fasce di flessibilità non potranno sovrapporsi con l’orario di apertura al pubblico degli uffici;

d) possono essere esclusi dalla fruizione della flessibilità i dipendenti/uffici che devono garantire servizi pubblici incompatibili con tale istituto, individuati dai rispettivi Responsabili/Segretario (es: polizia locale; operai in squadra ecc.)

e) la flessibilità dell’orario di lavoro può essere fruita senza bisogno di richiesta alcuna;

2. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D. Lgs. n. 151/2001;

- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;

- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44 CCNL 21/05/18;

- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;

- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;

- siano dipendenti con nucleo familiare monoparentale e figli minori conviventi.

**Art. 13 Orario multi periodale**

1. Il periodo di 13 settimane di maggiore o minore concentrazione dell’orario multi periodale, secondo la disciplina di cui all’art. 31 del CCNL 16/11/2022, tenendo conto delle esigenze di servizio e in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa, è elevato a n…. 13 settimane.

2. L’attivazione di tale articolazione oraria sarà comunicata ai sensi dell’art. 4, comma 4, CCNL 16/11/2022.

**TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE**

**CAPO I Risorse e Premialità**

**Art. 14 Quantificazione delle risorse**

1. La determinazione delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione e sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore o altri che potrebbero aggiungersi nel corso di validità del presente contratto, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall’Amministrazione.

2. In sede di prima applicazione del CCNL 2019-2021, la costituzione del fondo delle risorse decentrate è stata effettuata con determinazione. n. 4 del 22/06/2023. Le risorse disponibili per l’anno 2023, da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall’art. 80, del medesimo CCNL, ammontano a complessivi Euro 17.770,21 e la consistenza del Fondo è stata approvata con determinazione del Segretario Comunale n. 4 del 22/06/2023;

3. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, CCNL 16/11/2022, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, l’Ente fornisce l’informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all’art. 79.

4. Le risorse variabili aggiuntive di cui all’art. 79, comma 2, lettera c) CCNL 16.11.2022 sono state stanziate come da determinazione di costituzione del fondo per l’anno 2023 sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all’art. 98, comma 1 lettera c), del CCNL 16.11.2022.

5. Le parti prendono atto che il fondo per le risorse decentrate annualmente costituito ai sensi del CCNL, potrà essere modificato a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale; questo potrà portare ad una diminuzione o ad un aumento del fondo netto da ripartire a valere sulle risorse di cui all’art. 21, comma 4, del presente contratto integrativo.

**Art. 15 Strumenti di premialità**

1. Conformemente alla normativa vigente e ai regolamenti comunali in materia, nel triennio di riferimento, fatte salve successive modifiche e/o integrazioni, sono possibili i seguenti strumenti di premialità:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70 bis CCNL 21.05.2018 e art- 84-bis CCNL 16.11.2022;

d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;

e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del CCNL 16.11.2022;

f) indennità di funzione di cui all’art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del CCNL 16.11.2022;

g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;

h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000;

i) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;

**Art. 16 Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie**

1. Le risorse finanziarie sono annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e rese disponibili, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 e sono ripartite, ai fini dell’applicazione di cui al precedente articolo 6, tra le diverse modalità di utilizzo previste nell’art. 80, comma 2, del CCNL 16/11/2022 Sulla base dei criteri generali definiti nel presente articolo.

2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati e nel vigente sistema di misurazione e valutazione dell’ente, nonché dagli indirizzi forniti, per competenza, dagli organi di governo dell’Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti criteri generali:

 a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;

 b) le risorse - attraverso gli strumenti del sistema di misurazione e valutazione delle performance organizzativa ed individuale - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;

 c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per l’Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali, nonché al miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, dei servizi e delle funzioni;

 d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance;

 e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;

 f) il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.

3. La ripartizione delle risorse tra i diversi istituti, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022 oltre che nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale verrà determinata applicando i criteri previsti nel presente contratto integrativo in corrispondenza a ciascuna fattispecie prevista dall’art. 80 comma 2, del CCNL 16/11/2022.

4. Per l’anno 2023, in conformità agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 34 e 35 del 30/05/2022, le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa, quantificate nella costituzione del fondo di cui alla determinazione del Segretario n. 4 del 22/06/2023 in complessivi € 17.770,21, di cui €. 12.978,39 risorse stabili e €. 4.791,82 variabili tra le diverse modalità di utilizzo prevista dall’art. 80 comma 2 del CCNL 16/11/2022, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall’art. 80 comma 3, del CCNL 16/11/2022, sono ripartite come di seguito specificato:

|  |  |
| --- | --- |
| **Progressioni orizzontali**:somma destinata al finanziamento delle progressioni già in essere a tutto il 31/12/2022, al netto delle cessazioni nell’anno 2023 e incluso n. 2 progressioni in Area Funzionari EQ con decorrenza 01/01/2023 che, a carico delle risorse stabili del fondo, risultano sostenibili nel 2024 e esercizi futuri | **€. 9.172,75** |
| **Indennità di comparto** di cui all’art. 33 CCNL del 16.01.2003, a carico delle risorse stabili del fondo | **€. 2.747,70** |
| **Indennità di Rischio**art. 80 CCNL 16/11/2022 | **€. 0**  |
| **Indennità di Maneggio Valori** art. 84bis CCNL 16/11/2022 e art. 20 CCDI 2023/2025: da corrispondere per l'esercizio delle mansioni di economo comunale: € 1,00 giornaliere per 200 giorni di effettivo esercizio | **€. 200,00**  |
| **Reperibilità** | **€. 0** |
| **Compenso di cui all’art. 36**, comma 2, del CCNL dell’1.4.99 per Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile – dipendente 1 p.time | **€. 150,00** |
| **Specifiche responsabilità:**art.80, comma 2, lett. e CCNL 2019/21- La misura della indennità di cui trattasi è determinata nel rispetto delle previsioni contenute nel CCDI per il triennio 2023/2025 all’Art. 21, ai sensi del medesimo le attribuzioni. | **€. 3.000,00** |
| **Compensi relativi ad attività particolarmente disagiate ex art.17, comma 2, lett. e)**:art. 70 bis CCNL 21/05/2018- Dipendenti interessati n° 0 | **€. 0** |
| **Premi correlati alla performance organizzativa e individuale:****art. 68 e art. 69 CCNL 1.04.2001**Trattasi di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione dando atto che l’Art. 16 del CCDI 2023/2025 ha operato la necessaria differenziazione del premio individuale; | **€. 1.552,94**  Superiore al minimo del 30% delle risorse variabili che risulta essere 1.437,55 |
| **Compensi legati ai piani di lavoro e di produttività finanziati con le risorse di cui all’art. 15, c. 2 del CCNL del 01.04.1999**.L’obiettivo di performance specifico oltre che in sede di approvazione degli obiettivi di performance G.C. 34/2023) è stato approvato anche con delibera della G.M. n. 35 del 30/05/2023.I compensi per l’incentivazione della produttività di gruppo, relativi all’anno 2023, verranno attributi ai collaboratori previa valutazione del titolare di P.O., determinando la quota individuale in base alla scala parametrica di livello e non sulla base del peso attribuito agli obiettivi | **€. 946,82**  |
| **Sommano totali** | **€. 17.770,21** |

**CAPO II Performance organizzativa e individuale**

**Art. 17 Premio correlato alla performance organizzativa**

**OBIETTIVI DI PERFORMANCE premessa**

L’attribuzione degli obiettivi ai responsabili di servizio va concordata con essi e formalizzata.

Analogamente i responsabili dei servizi trasmettono formalmente gli stessi ai collaboratori, concordandoli.

1. Le risorse destinate annualmente alla performance organizzativa vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano integrato attività e organizzazione, approvato annualmente con delibera della Giunta comunale, relativi all’Amministrazione nel suo complesso e/o alle singole strutture organizzative, nell’anno di riferimento. In tale ambito sono compresi gli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale finanziati con le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c), del CCNL 16.11.2022.

2.Le risorse destinate alla performance organizzativa che per l’anno 2023 e seguenti, salvo modifiche, è stabilito nel 60% delle somme complessivamente disponibili per la performance vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano integrato attività e organizzazione, approvato annualmente con delibera della Giunta comunale, In tale ambito sono compresi gli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale finanziati con le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c), del CCNL 16.11.2022.

3. I premi correlati alla performance organizzativa vengono erogati a consuntivo ai dipendenti interessati in base al contributo individuale di ciascuno di essi al raggiungimento degli obiettivi di Ente e/o della struttura organizzativa di appartenenza, come da apposita dichiarazione da parte del competente Responsabile.

**Art. 18 Premio correlato alla performance individuale e differenziazione**

1. Le risorse destinate alla performance individuale, che per l’anno 2023 e seguenti, salvo modifiche, è stabilito nel 40% delle somme complessivamente disponibili per la performance, al netto di quelle per la “differenziazione del premio individuale” di cui al successivo al comma 8 del presente articolo, vengono erogate secondo i criteri definiti nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance e in base al raggiungimento degli obiettivi individuali predefiniti nel PIAO approvato annualmente con delibera della Giunta Comunale, nonché in relazione alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi di ciascun dipendente.

2. I premi correlati alla performance individuale vengono erogati a consuntivo ai dipendenti in base al punteggio attribuito dal competente Responsabile nell’apposita scheda di valutazione definita nel vigente sistema di misurazione e valutazione della performance.

3. Le parti prendono atto che la quota del fondo disponibile potrà subire un aumento o una diminuzione per effetto del possibile ricalcolo del fondo per le risorse decentrate per l’anno di riferimento, a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale.

4. Il fondo destinato alla performance individuale, al netto della quota per la “differenziazione del premio individuale” di cui al successivo comma 7, viene suddiviso tra i dipendenti con la seguente formula:

P.I. = F / Σp x p.i.

P.I. = Premio performance individuale

F = Fondo da ripartire

Sp = sommatoria punteggi schede di valutazione

p.i. = punteggio individuale

5. Per poter essere valutati e concorrere all’erogazione delle somme previste per la performance individuale, è necessario che il lavoratore a tempo determinato o somministrato abbia svolto attività lavorativa nell’ente, per almeno 180 giorni effettivi, nell’arco dell’anno solare.

6. Nel caso di rapporti di lavoro part-time o per prestazioni lavorative parziali nel corso dell’anno (assunzioni/cessazioni in corso d’anno, assenze prolungate dal servizio, ecc.), il punteggio totale attribuito al dipendente verrà opportunamente proporzionato

7. Si stabilisce altresì che il premio correlato alla performance dei dipendenti, che nell’anno di competenza di suddivisione del fondo avranno percepito incentivi per:

● incentivi per funzioni tecniche in base all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e art. 45 D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni;

● ulteriori compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge di cui all’art. 67 comma 3 lett. c). (condono edilizio, Istat, avvocatura ecc.)

● incentivi settore entrata ai sensi dell’art.1, comma 1091, della legge 145/2018 e s.m.i.

Verrà decurtato nel seguente modo:

|  |  |
| --- | --- |
| INCENTIVO | Premio correlato performance |
| IMPORTO | RIDUZIONE |
| Fino a 4.000,00 | 0 |
| Da 4001,00 a 9.999,00 | 15% |
| Da 10.000,00 a 14.999,99 | 25% |
| Da 15.000,00 a 20.999,99 | 50% |
| Oltre 21.000,00 | 100% |

8. In attuazione dell’art. 81, commi 2 e 3, del CCNL 16.12.2022 per la quantificazione e la distribuzione del premio individuale, vengono definite le seguenti disposizioni:

a) dalle risorse stanziate per i premi correlati alla performance individuale viene detratta una quota del 5% da destinare all’incentivo di cui all’articolo 81 CCNL 16/11/2022 (importo A)

b) ultimata la valutazione del personale e distribuito il premio per la performance individuale si individua il valore medio pro-capite;

c) ottenuto detto valore medio pro-capite (importo B) si quantifica il valore del premio individuale da attribuire al personale che ha ottenuto il coefficiente del 100% nelle fasce di merito, nella misura del 30% (non inferiore al 30 % dell’importo B (importo C).

d) la quota accantonata per la differenziazione del premio individuale (importo A) e le somme residue dopo la distribuzione del premio per la performance individuale viene divisa per l’importo del premio individuale (importo C) e si ottiene, con arrotondamento per difetto, il numero dei dipendenti aventi diritto a detto premio.

9. In caso di parità dei punteggi relativi alle valutazioni la maggiorazione è attribuita secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

a) non aver per percepito la maggiorazione del premio nell’anno precedente;

b) superiore valutazione media del triennio;

c) maggiore anzianità di servizio nell’ente.

 d) in caso di ulteriore parità il premio viene suddiviso fra tutti gli aventi lo stesso punteggio

**CAPO III Disciplina delle indennità**

**Art. 19 Principi generali**

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di attività lavorativa per l’erogazione dei compensi accessori di seguito definiti “indennità”.

2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto.

3. Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le Aree di inquadramento.

4. L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di competenza di ciascun responsabile Funzionario di E-Q.

5. L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” della prestazione), in termini, non esaustivi, di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.

6. La stessa condizione di attività lavorativa non può legittimare l’erogazione di due o più indennità, pertanto, ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.

7. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale.

8. Le maggiori spese riscontrate a fine anno necessarie per il pagamento di talune indennità rispetto a quelle destinate, sono compensate con gli eventuali risparmi di altre indennità, e in caso di insufficienza, con la riduzione degli incentivi sulla performance (individuale e organizzativa) fermo restando il vincolo di cui all’art. 80 comma 3 del CCNL 16.11.2022.

9. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente capo sono portati in aumento al fondo destinato a compensare la performance individuale di cui all’art 18 del presente contratto integrativo.

**Art. 20 Indennità condizioni di lavoro**

1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

a) disagiate; (€. 330 annui)

b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; (€. 330 annui)

c) implicanti il maneggio di valori. (€. 330 annui)

2. Si individuano a titolo esemplificativo i seguenti fattori rilevanti di disagio:

 a. prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, ai fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;

 b. prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione sfavorevole deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;

 c. prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi urgenti “su chiamata” al di fuori della reperibilità. La prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per fronteggiare eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità (interventi sull’impianto pubblica illuminazione) ; garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall’ordinamento dello stato civile; garantire il servizio di polizia mortuaria e il servizio di raccolta dei rifiuti non espletato dalla ditta appaltatrice.

 d. prestazione richiesta e resa dai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare disagio connesso all’espletamento di servizi che necessitano la modifica dell’orario di lavoro per esigenze di servizio correlate a manifestazioni (es. montaggio/smontaggio palchi, posizionamento transenne, posizionamento sedie etc.) problematiche connesse al territorio, eventi atmosferici straordinari (es. neve, vento, pioggia, siccità) etc…

3. Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese.

4. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.) non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili professionali e/o le Aree di appartenenza.

5. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

- dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione;

1. Grado del disagio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indice basso | Indice disagio medio | Indice disagio alto | Indice disagio molto alto |
| 0 | Fino a 1 | Fino a 2 | Fino a 3 |

6. Si individuano a titolo esemplificativo i **fattori rilevanti di rischio** di seguito elencati:

* 1. a. utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni; pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
	2. b. attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
	3. c. attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell’espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
1. d. prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni.

Grado del rischio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indice Rischio medio | Indice Rischio alto | Indice Rischio molto alto |
| Fino a 1 | Fono a 2 | Fino a 3 |

7.Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell’arco del mese, ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l’integrità personale.

8. Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili professionali e/o le Aree di appartenenza.

9. L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti:

- dal sistema di rilevazione presenze/assenze

- dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione.

10. Si individuano a titolo esemplificativo i **fattori implicanti maneggio valori** come segue:

 Ai dipendenti adibiti in via continuativa a funzioni che comportino necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante) per l’espletamento delle mansioni di competenza e formalmente incaricati della funzione di “agenti contabili”, l’indennità è dovuta per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al presente comma. Pertanto, non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali il dipendente in servizio sia impegnato in attività che non comportano maneggio valori di cassa

 Maneggio valori

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valori da | Da 0 a 200 euro giorno |  Da 201 a 500 euro al giorno | Da 501 a 1000 euro al giorno | Oltre 1001 euro al giorno |
| Grado difficoltà | 0 | Fino a 1 | Fino a 2 | Fino a 3 |

11. È fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti e di quanto previsto al presente articolo e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono di esclusiva competenza del Responsabile di Settore.

12.L’erogazione dell’indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato in apposito atto ricognitivo, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

 -dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili;

-dal sistema di rilevazione presenze/assenze

-dall’incidenza percentuale dell’entità dell’effettivo svolgimento dell’attività indennizzata rispetto all’orario di presenza in servizio, come determinata, per ciascuna specifica mansione, nell’atto ricognitivo di individuazione.

13.L’indennità di cui al presente articolo è commisurata entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri:

|  | Condizione di lavoro | Max Importo al giorno |
| --- | --- | --- |
| A | personale esposto a rischio | € 1,00 |
| B | personale esposto a disagio | € 1,00 |
| C | personale con funzioni di agente contabile | C1) media mensile di valori di cassa maneggiati da €. 200 ad € 500.00 | € 1,00 |
| C2) media mensile di valori di cassa maneggiati compresi tra € 500.00 ed € 1000,00 | € 1,00 |
| C3) media mensile di valori di cassa maneggiati oltre € 1000.00 | €1,00 |

14. In caso di compresenza di più fattispecie:

qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera A) e B) € 6 ,00/giorno

• qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera A) e B) C1) € 7,00/giorno

• qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera A) e B) C2) € 8,00/giorno

• qualora al personale competa l’indennità di cui alla lettera A) e B) C3) € 9,00/giorno

15. Qualora dovesse risultare una somma superiore rispetto all’importo previsto per la singola indennità, si provvederà a recuperare le somme da risparmi derivanti dalle altre indennità e, in caso di incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale.

16. Le indennità condizioni di lavoro, per l’anno 2023, è attribuita, per i giorni di effettivo svolgimento delle attività e per l’importo giornaliero lordo.

**Art. 21 Indennità per specifiche responsabilità**

1. L’indennità prevista dall’art. 80 c. 2 lett. e) del CCNL 16/11/2022 viene determinata su base annua, previo atto formale di attribuzione del “responsabile del servizio”, secondo i seguenti criteri generali:

* si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate con specifico provvedimento secondo le modalità previste da ciascun Ente, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane, sulla base delle fattispecie e dei criteri di seguito riportati. Possono essere destinatari dell’incarico dipendenti inquadrati nelle aree operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari ed EQ (non titolari di incarichi di EQ, ai sensi dell’art. 16 del CCNL e seguenti). A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare in questa fattispecie:

a. specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati ai processi digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice dell’amministrazione in digitale (D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i - CAD); es: progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi;

b. specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati all’attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (Regolamento Europeo 2016/679);

c. specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati alle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonché di responsabile dei Tributi;

d. specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro personale;

e. specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento, tecnico, amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;

f. specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di comunicazione e informazione;

g. specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc…): project manager e personale di supporto;

h. specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;

i. specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;

j. specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

k. specifiche responsabilità per l’esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici del Giudice di Pace;

l. specifiche responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP come individuato dal Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016;

m. specifiche responsabilità derivanti dall’incarico di Vice Segretario in attuazione alla disciplina derogatoria dell’istituto ordinario del Vice Segretario di cui all’art. 16 ter, commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020.

2. Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità. Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli enti;

3. L’importo complessivo a livello di ente destinato a finanziare le indennità per specifiche responsabilità viene ripartito con determinazione del Funzionario titolare della P.O., sentita la Conferenza dei Responsabili se costituita, sulla base delle unità di personale interessate, e l’importo delle singole indennità, che varia fino al massimo di € 3.000,00, elevabile a € 4.000,00 per il personale inquadrato nell’area dei funzionari ed EQ (non titolari di incarichi di EQ, ai sensi dell’art. 16 del CCNL e seguenti) viene determinato per ciascuna delle posizioni di lavoro individuate secondo i seguenti criteri (a titolo esemplificativo):

4. Per le diverse delle Aree interessate i punteggi attribuibili variano da un minimo di 70 punti ad un massimo di 100 punti come segue:

|  |  |
| --- | --- |
| punti da 40 a 49 | Max €. 500,00 |
| Punti da 50 a 69 | Max €. 1.000,00 |
| Punti da 70 a 89 | Max €. 1.500,00 |
| Punti da 90 a 100 | Max €. 2.500,00 |

**Per l’area operatori esperti : COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 2.500,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione specifica responsabilità / compiti responsabilità** | **condizioni** | **Punteggio** |
| 1.Responsabilità qualificata implicante un costante rapporto professionale di supporto tecnico intellettuale e/o quantitativo significativo a dipendenti di Area superiore e dirigenti. | MediaElevata | fino a 20da 21 a 50 |
| 2. Responsabilità di coordinamento: coordinamento di personale o gruppi di lavoro (escluso il coordinatore). | Almeno 3 persone | Fino a 10 |
| 3. Responsabilità di attività implicanti l’esercizio di funzioni, anche attribuite dalla legge, di particolari abilità, competenza e professionalità elevata correlate al possesso di titoli e curriculum particolari. | MediaElevata | fino a 10fino a 40 |

Totale punteggio massimo per Area Operatori esperti: 100

 PER L’AREA ISTRUTTORI: compenso attribuibile fino ad un massimo di €. 3.000,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrizione specifica responsabilità / compiti responsabilità** | **condizioni** | **Punteggio** |
| 1. Responsabilità di procedimenti amministrativi non rientranti nella specifica mansione tipica dell’Area, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e/o responsabilità di procedimenti tecnici complessi con responsabilità collegate ad attività volte a svolgere adempimenti previsti da leggi o regolamenti | Procedimenti ripetitivi e standardizzati con valenza interna Procedimenti non ripetitivi non standardizzati con valenza esterna | fino a 20Da 21 fino a 30 |
| 2. Responsabilità di coordinamento non occasionale di gruppi o squadre di lavoro (interni o esterni) finalizzati al conseguimento di risultati unitari specifici, (non rientranti nella specifica mansione tipica dell’Area) | Almeno 3 persone | fino a 20 |
| 3. Responsabilità di procedimenti di spesa: Gestione capitoli per conto del Dirigente del Settore/Servizio | Si | fino a 10 |
| 4. Responsabilità di attività che richiedono particolari ed elevate abilità, competenze e professionalità correlate al possesso di autonomia ed eventualmente studi, approfondimenti ecc. e/o conoscenza e capacità di utilizzo apparecchiature o programmi informatici molto avanzati e/o particolarmente complessi (anche correlati a iscrizioni a Collegio o Ordine Professionale in ambito attinente alla funzione svolta). | MODESTOIl soggetto agisce in virtù di prassi consolidate, in tali casi l’autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidata ELEVATO. Il soggetto svolge incarichi che comportano un elevato livello di autonomia operativa | fino a 10da 11 a 30 |
| 5. Partecipazione a commissioni di gara, commissioni esami ecc. | Abituale | fino a 10 |

Totale punteggio massimo per Area Istruttori: 100

**PER L’AREA FUNZIONARI EQ:**

**COMPENSO ATTRIBUIBILE FINO AD UN MASSIMO DI €. 4.000,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Responsabilità di procedimenti amministrativi/tecnici complessi con responsabilità collegate ad attività volte a svolgere adempimenti previsti da leggi o da regolamenti aventi anche rilevanza esterna, funzioni implicanti concorso decisionale | Procedimenti ripetitivi e standardizzati con valenza internaProcedimenti non ripetitivi e non standardizzati anche con valenza interna | fino a 30 30 |
| 2. Responsabilità di attività che richiedono particolari ed elevate abilità, competenze e professionalità correlate al possesso di autonomia ed eventualmente studi, approfondimenti ecc. e/o conoscenza e capacità di utilizzo apparecchiature o programmi informatici molto avanzati e/o particolarmente complessi (anche correlati a iscrizioni a Collegio o Ordine Professionale in ambito attinente alla funzione svolta). | MODESTOIl soggetto agisce in virtù di prassi consolidate, in tali casi l’autonomia comporta responsabilità nello svolgimento di programmi operativi definiti e secondo una prassi consolidataELEVATOIl soggetto svolge incarichi che comportano un elevato livello di autonomia operativa | Fino a 20Da 21 fino a fino a 40 |
| 3. Partecipazione a commissioni di gara, partecipazione a corsi in qualità di relatore, udienze, difesa e rappresentanza dell’Ente, commissioni esami, ecc. | OccasionaleAbituale | Fino a 20Da 21 fino a 30 |

Totale punteggio massimo per Area Funzionari EQ: 100

5. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato, con una maggiorazione del 20% e un compenso massimo di € 3.000,00 o € 4.000,00 a seconda della classificazione.

6. Le indennità di cui al presente articolo, legate all’effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni) e vengono erogate mensilmente/annualmente.

7. Qualora dall’applicazione delle misure di cui agli articoli precedenti dovesse risultare una somma superiore all’importo stanziato si dovrà procedere a riproporzionare le indennità.

**CAPO IV Altri compensi, incentivi e benefit**

**Art. 22 Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge**

1. I compensi previsti da disposizioni di legge, si riferiscono a:

 a. incentivi funzioni tecniche;

 b. incentivi per il settore entrate derivanti dalle attività di accertamento IMU e TARI (art. 1, comma 1091, della L. n. 145/2018);

 c. compensi ISTAT (art.70 ter CCNL 21.05.2018);

 d. diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del D.L. 269/2003 convertito nella legge 326/2003);

 e. trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/97;

2. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Responsabile funzionario contabile.

3. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall’art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001, si riferiscono a:

 a. proventi da sponsorizzazioni;

 b. proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

 c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.

4. Le relative somme saranno erogate ai dipendenti secondo la disciplina prevista negli appositi Regolamenti comunali, con atto del Responsabile EQ del Settore competente.

5. Le somme derivanti da eventuali economie aggiuntive, destinate all’erogazione dei premi, dall’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011), possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 141/2011 e art. 5, comma 11 e seguenti del D.L. n. 95/2012. Il restante 50% viene erogato sulla base del sistema di misurazione e valutazione in vigore nell’ente.

6. Le somme vengono previste nel fondo delle Risorse decentrate, parte variabile, ex art. 79, comma 2, CCNL 16.11.2022.

7. Per l’anno 2023, le risorse si quantificano nell’importo presunto indicato nella tabella sotto riportata:

| **Tipo** | **Descrizione** | **Norma di riferimento** | **Somma****prevista** |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Incentivi per funzioni tecniche |  | 0 |
| b) | Incentivi per accertamento tributi | Art. 1, comma 1091, della Legge 30Dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) | 0 |

**Art. 23 Definizione dei criteri per gli incentivi per il settore entrate**

1. Il presente articolo disciplina modalità e criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo incentivante di cui all’art.1, comma 1091, della Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Il personale beneficiario è quello del servizio entrate cui spetti la gestione dell’accertamento e l’incasso dell’IMU e della TARI; possono partecipare anche altri dipendenti non facenti parte del servizio che siano comunque coinvolti nell’attività correlata con i citati accertamenti ed incassi, in quanto personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, da individuare con atto del Responsabile Area Tributi, che costituisce formalmente il gruppo di lavoro.

2. La distribuzione degli incentivi potrà avvenire esclusivamente sulla parte incassata dei maggiori accertamenti contabili certificati nel conto consuntivo, la cui manifestazione finanziaria potrà avvenire anche in anni successivi.

3. Trattandosi di un obiettivo di performance organizzativo del servizio delle entrate, le parti convengono sulla correlazione, tra incentivi distribuiti e indennità di risultato, per le E.Q., e produttività organizzativa, per il restante personale, applicando, in relazione all’anno di competenza di suddivisione del fondo, per la riduzione dell’indennità di risultato e del premio correlato alla performance individuale per i dipendenti, i seguenti scaglioni:

| Incentivi | Performance |
| --- | --- |
| importo | riduzione |
| Fino a 4.000,00 euro | 0% |
| Da 4.001,00 a 9.999,00 euro | 1% / 100% euro |
| Oltre 10.000,00 euro | 100% |

4. Le parti convengono che nell’ambito dei progetti annuali l’incentivo sarà ripartito all’interno del gruppo di lavoro, individuato dal responsabile del Servizio Tributi sulla base delle concrete attività svolte sui maggiori accertamenti IMU e TARI nonché sulla base delle attività connesse alla partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in relazione al livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e all’apporto individuale dei dipendenti coinvolti e da motivare in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna attività sulla base degli obiettivi fissati, applicando le seguenti percentuali massime:

● Responsabile del settore tributi/entrate - Responsabile del tributo 40%

● Personale addetto all’accertamento 60%

5.Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.

**TITOLO VI SEZIONI SPECIALI CAPO I Polizia locale**

Il presente Capo si applica esclusivamente al personale della polizia locale, che svolge le funzioni tipiche del controllo e vigilanza del territorio, con esclusione del personale amministrativo, secondo quanto previsto dall’art. 95 del CCNL 16 novembre 2022, che integra la disciplina applicabile al personale di P.L. contenuta nel titolo VI – sezione per la polizia locale del CCNL 2018.

**Art. 24 Prestazioni del personale per attività ed iniziative di carattere privato.**

1. Per l’erogazione dei compensi di lavoro straordinario connessi ad attività ed iniziative di carattere privato, le parti fanno riferimento alle seguenti disposizioni:

- articolo 22, comma 3-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 96/2017;

- articolo 56-ter del CCNL 21.05.2018

- articolo 38, commi 3 e 5, del CCNL 14 settembre 2000;

- articolo 14, comma 4, del CCNL 1° aprile 1999;

- al regolamento comunale da approvare con deliberazione previa informazione alle OO.SS. e alla RSU)

2. La presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

3. I costi dei servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale per attività di sicurezza e di polizia stradale, necessari per lo svolgimento di attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico, sono poste a carico del soggetto promotore o organizzatore dell’evento e della manifestazione. Pertanto, i suddetti compensi, in linea con la suddetta normativa ed ai pareri della magistratura contabile, non incidono sui limiti di spesa complessivi di personale e sui limiti di spesa del salario accessorio, in quanto etero finanziati

**Art. 25 Proventi delle violazioni al codice della strada**

1. Ai sensi dell’art. 98 del CCNL 16.11.2022 le parti prendono atto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dall’ente, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale di Polizia Locale in servizio con rapporto a tempo indeterminato:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio30;

30 Ai sensi comma 2 dell’art. 98 del CCNL 16.11.2022 resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente alla data del 21.5.2018

b) finalità assistenziali, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del CCNL 16/11/2022;

 c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

2. Per le suddette finalità l’Amministrazione annualmente, con apposita delibera di Giunta, provvede alla destinazione delle risorse ex art.208 C.d.S. ed assegna uno specifico fondo in percentuale a quanto riscosso l’anno precedente.

3. La destinazione della somma operata con delibera di gc di cui al comma 1 lett. c) è al lordo oneri ente. La destinazione di tali somme nel fondo sarà indicata al lordo dipendente (cioè con esclusione degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente).

**Art. 26 Indennità di servizio esterno**

1. La erogazione dell’indennità di servizio esterno può essere finanziata dai proventi del codice della strada di cui al precedente articolo.

2. L’indennità di cui all’art. 100 del CCNL 16.11.2022 compete al personale della Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza ed è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno.

3. Per lo svolgimento delle attività di seguito indicate è prevista, un’indennità con la decorrenza a fianco indicata pari ad un importo giornaliero lordo di (massimo 15 EURO):

| **Tipologia** | **Attività professionale svolta** | **Importo giornaliero** [[1]](#footnote-1) | **Decorrenza** |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario diurno | € 1,00 |  |
| B | Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario serale, notturnoo festivo diurno | € 2,00 |  |
| C | Attività prestata nello svolgimento di servizi esterni in orario notturno festivo | € 2,50 |  |

4. L’indennità giornaliera è dovuta nel caso sia svolto almeno il 70% di orario giornaliero in servizi esterni.

5. Il servizio viene considerato espletato in via continuativa all’esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede di servizio per la parte maggioritaria delle giornate di lavoro svolte nel mese di erogazione dell’indennità. (per esempio: calcolo mensile – se su un mese lavorato di 26 gg si volgono almeno 14 gg con prestazione parziale o totale esterno). L’elenco degli istruttori e funzionari di polizia locale aventi diritto alla indennità di servizio esterno è stabilito con atto di gestione del responsabile del servizio polizia locale.

6. L’erogazione dell’indennità al personale interessato avviene mensilmente, sulla base dei dati desunti: a) dal sistema di rilevazione presenze/assenze; b) dalla attestazione del responsabile del servizio in merito allo svolgimento dei servizi esterni

7. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello di svolgimento dell’attività.

8. L’indennità di cui al presenta articolo:

- è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30 del CCNL 16.11.2022;

- è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, commi 1, lett. b) e 34, del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

- è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

- è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi e di cui al precedente art. 24.

- è cumulabile con l’indennità di maneggio valori di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 70 bis del CCNL 21.5.2018.

9. L’indennità di servizio esterno è attribuita, per i giorni di effettivo svolgimento delle attività

**Art. 27 Indennità di funzione del personale della polizia locale**

1. Come previsto all’art. 97 del CCNL citato, l’indennità viene erogata al personale dell’area istruttori e dell’area funzionari e dell’EQ non titolare di incarico di EQ, per compensare l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. Il provvedimento di attribuzione e di titolarita del responsabile del servizio.

2. L’importo dell’indennità viene previsto per anno/lordo, e viene corrisposta per dodici mensilità secondo i seguenti criteri generali:

a) Il compenso è finalizzato a remunerare le posizioni lavorative che esercitano effettive funzioni che implicano specifiche responsabilità connessi al grado rivestito, nonché valutate le peculiarità istituzionali, sociali e ambientali.

b) Le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità saranno individuate con provvedimento del Funzionario E.Q. responsabile del servizio di polizia locale , in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione dell’ufficio e del servizio, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.

c) Non possono essere retribuiti con il suddetto compenso compiti e funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni della declaratoria professionale della contrattazione nazionale, come eventualmente integrata dagli enti;

d) L’importo delle singole indennità fino a un massimo di € 3.000,00 (ELEVABILE A 4.000 PER AREA FUNZIONARI ED E.Q.). L’importo complessivo destinato a finanziare l’indennità viene ripartito con determinazione del responsabile del servizio/settore polizia

3. A specificazione di quanto previsto al presente articolo si stabilisce che la presente indennità annua è frazionata in ragione mensile per 12 mensilità ed erogata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni effettivi)

4. L’indennità di cui al presente articolo:

 a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30, comma 5 del CCNL 16.11.2022;

 b) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni36;

 c) è cumulabile con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del CCNL 16.11.2022;

 d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

 e) è cumulabile con l’indennità di maneggio valori di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 70 bis del CCNL 21.5.2018.

 f) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi di cui all’art. 28 del presente CCDI;

 5. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di particolari responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL 16.11.2022

 6. L’indennità di funzione ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata annualmente, nei seguenti importi nominali:

**TITOLO VII Disposizioni Finali**

**Art. 28 Salute e sicurezza sul lavoro**

**(art. 7 comma 4 lett. m) CCNL)**

1. In applicazione all’art. 7, comma 4, lettera m) del CCNL 16.11.2022, le parti si accordano per l’approvazione delle seguenti linee di indirizzo e criteri generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

 a) L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.

 b) In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.

 c) L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.

 d) Nei limiti delle disponibilità di bilancio l’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.

 e) L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

 f) La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D. lgs 81/2008, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress da lavoro-correlato, in applicazione dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

**Art. 29 Innovazioni tecnologiche**

**(art. 7 comma 4, lett. t) CCNL)**

1. In applicazione all’art. 7, comma 4, lettera t) del CCNL, le parti si accordano per l’approvazione delle seguenti linee di indirizzo con riferimento ai riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi:

2. Le parti prendono atto che l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo.

3. Gli interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale saranno realizzati mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.

**Art. 30 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

2. Le disposizioni contenute nel presente contratto collettivo integrativo conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.

Siapiccia, 29 Luglio 2023

1. [↑](#footnote-ref-1)